



Associazione Culturale
Borgo Santa Maria della Tomba



VERBALE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 16/09/2022

Ordine del giorno: Modifica statuto secondo le regole del Registro unico Nazionale del Terzo settore e varie ed eventuali.

In data 16/09/2022 è indetta l'assemblea dei soci con prima convocazione alle ore 7.00 e in seconda convocazione alle ore 18.00.

Nella seconda convocazione si prende atto della regolarità della stessa e si procede alla rilevazione dei presenti.

Presenti : Angelo La Civita, Di natale Valentina, Pietro Di Cristofro, Alessio Di Cristofro, Guerino Santoro, Elio Di Martino, Gabriele Malvestuto, Maurizio Amicosante, Giulia Baldassarre, Fatima Giammarco, Daniele Casasanta, Mantolini Tiziano, Daniele Cascianelli, Giacomo De Fanis, Edda Salvati, Guerino De Fanis, Luigi La Civita, Lucia Taglieri, Marianna La Civita, Giovanni Verlingeri, Martina Marinucci, Gilda Di Sante, Antonio Russo, Alessandro Mantolini, Jessica Battista, Alessia Sardellone, Djellza Berischa, Teresa Tirimacco, Vanessa Fuselli, Daniela Mazza, Maddalena Mantolini, Kerol Catalano, Stefan Boldea, Jessica Formisano, Antonio De Santis, Alessandro Plesca, Antonio Ventresca, Antonio Di Croce, Daniele Basile, Mattia Di Cristofaro, Vincenzo Pagano.

Presenti in video conferenza: Roberta Croce e Antonio Sabatini

Assenti: Sara Pietrini, Michela Pastore, Visconti Alessandro, Demetrio De Giorgi.

Alle ore 18.10, dopo aver rilevato le presenze, prende parola il Presidente Angelo La Civita per far votare dall'assemblea il Segretario, visto la presenza non fisica ma in conference call di Roberta Croce.

L'Assemblea nomina come Segretario Martina Marinucci.

Alle ore 18.15 Il presidente illustra la modifica statutaria che va fatta per avere uno statuto confacente alle norme per l'iscrizione della nostra APS nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

La modifica da effettuare è quella del diritto di voto esteso anche ai minorenni perché tale voce è discriminatoria e quindi non permette l'Accesso al Registro Unico le cui pratiche sono state già avviate da tempo.

Dopo un'attenta riflessione, discussione e esame del precedente discorso da parte di tutta l'Assemblea, si procede alla votazione.

Alle ore 19.00 l'assemblea vota all'unanimità per la modifica statutaria.

Alle ore 19.05 visto che non vi sono ulteriori discussioni il presidente ufficializza lo scioglimento della stessa.

Sulmona 16/09/2022

Il Segretario

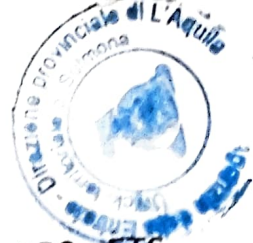
Il Presidente


CORS - CIVITA' DI - 67029 SULMONA (AQ)
C.F. 02017930665 - P.I. 01577200662
www.cors.it


CORS - CIVITA' DI - 67029 SULMONA (AQ)
C.F. 02017930665 - P.I. 01577200662
www.cors.it




UFFICIO TERRITORIALE di SULMONA
Registrato in data 22/09/2022
Totale e ESENTE N. 413 Serie 3
Esati e ESENTE



STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE BORGO S. MARIA DELLA TOMBA APS - ETS

Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

1. È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "Associazione Culturale Borgo S. Maria della Tomba APS - ETS", di seguito denominata Associazione, ai sensi del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
2. La sede legale, amministrativa ed operativa è attualmente ubicata in Sulmona (AQ), C.so Ovidio n°96. L'eventuale trasferimento per esigenze operative ed organizzative non comporta modifiche al presente Statuto, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Art. 2 – CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale ed opera senza distinzione di sesso e

Art. 3 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta solo a seguito di deliberazione assunta in assemblea straordinaria.

Art. 4 – TERRITORIO ED INSEGNE SOCIALI

1. L'Associazione opera nella città di Sulmona, principalmente sul territorio dell'antico Borgo omonimo così delimitato: da nord verso ovest Via Manlio D'Eramo, Via Circ. Occidentale, Porta Napoli, Via Circ. Orientale, Piazza Garibaldi, Largo Mercatello, Borghetto I° e II°.
2. I colori sociali sono il verde, il bianco e il giallo.
3. Lo stemma araldico è costituito da:
 - a. *Blasone*: d'oro al giglio di verde, calzato ritondato del secondo. Scudo timbrato da elmo di acciaio a becco di passero, posto di tre quarti a destra e ornato di cercine e coppia di lambrecchini di verde e oro.
 - b. *Cimiero*: un grifone nascente d'oro, armato e lampassato di rosso.
 - c. *Motto*: ASSUNTA EST MARIA

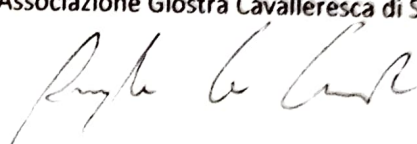
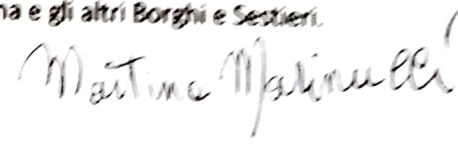
[Handwritten signature]

Martino Marinucci

4. La bandiera ufficiale è così composta: un quadrato con quattro angoli sulle diagonali, con al centro un quadrilobo e lo stemma con le lettere A.E.M. (Associazione del Borgo).
5. Il gonfalone è così composto: campo verde su cui è applicato un cavallero giallo con lo stemma A.E.M., nella parte inferiore, su un fondo bianco, reca l'iscrizione in oro "Borgo Santa Maria della Tomba".
6. L'eventuale modifica della composizione della bandiera e del gonfalone non comportano modifiche al presente Statuto.
7. La denominazione dell'Associazione, i segni distintivi non possono essere utilizzati sia dai Soci che da terzi, senza la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei settori di attività di interesse generale previsti nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettere f, i, k):
 - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017;
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
2. L'Associazione ha lo scopo di partecipare attivamente alla ri-evocazione storica della "Giostra Cavalleresca" di Sulmona ed alle manifestazioni ad essa connesse.
3. A tal fine promuove la partecipazione di tutti i simpatizzanti del Borgo alle predette manifestazioni. L'Associazione fa propri i principi ispiratori del Progetto Giostra Cavalleresca di Sulmona, alla quale riconosce il ruolo direttivo ed organizzativo.
4. Le modalità dei rapporti tra le diverse componenti del Progetto, il funzionamento delle manifestazioni, i rapporti con gli altri Borghi e Sestieri e altri enti coinvolti, ed ogni altra materia riguardante la partecipazione dell'Associazione al Progetto Giostra Cavalleresca, verranno definiti con appositi atti tra l'Associazione Borgo S. Maria della Tomba, l'Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona e gli altri Borghi e Sestieri.

5. L'Associazione ha, inoltre, lo scopo di:
- a. Favorire l'aggregazione tra i Soci di qualsiasi età e appartenenza sociale senza discriminazione alcuna;
 - b. Promuovere assistenza morale e solidarietà sociale tra i Soci;
 - c. Organizzare, promuovere e sostenere le tradizioni storico – culturali, popolari, ricreative e sportive, artistiche, folcloristiche e gastronomiche locali e regionali;
 - d. Collaborare nell'ambito dei propri fini con Associazioni, Enti e/o persona fisiche per la promozione e l'attuazione di iniziative di alto prestigio. Nello stesso modo potrà ricevere la collaborazione, pur conservando l'indipendenza gestionale e finanziaria nei confronti degli stessi;
 - e. Salvaguardare, rispettare, valorizzare il patrimonio ambientale del territorio peligno, allo scopo di favorirne lo sviluppo sociale ed economico;
 - f. Contribuire alla conservazione di monumenti, opere d'arte, di manufatti di valore storico ed artistico ubicati nel territorio d'interesse.
6. L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.
7. Il raggiungimento delle finalità sociali viene conseguito prevalentemente mediante prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5 dlgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
8. Per il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà acquistare, locare, fittare, restaurare gli immobili ed i mobili occorrenti allo scopo.

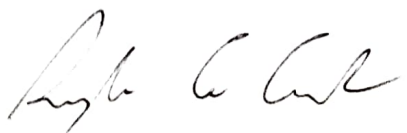
Art. 6 – I SOCI

Ruggero La Cava Martina Morinucci

1. Possono essere soci dell'Associazione Borgo S. Maria della Tomba i cittadini italiani e gli stranieri residenti in Italia, che abbiano compiuto i 14 anni, che manifestano la volontà di partecipare all'Associazione, ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. I Soci saranno classificati nelle seguenti distinte categorie:
 - a. SOCI FONDATORI: coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
 - b. SOCI ORDINARI: coloro i quali, previa domanda diretta al Consiglio Direttivo sono ammessi con delibera dello stesso a far parte dell'Associazione;
 - c. SOCI SOSTENITORI: coloro che versano una quota associativa di entità almeno il doppio di quella corrisposta dai Soci Ordinari;
 - d. SOCI ONORARI: quelli che per la loro personalità e per la contribuzione finanziaria o per la loro particolare attività in favore dell'Associazione, ne hanno promosso l'immagine e la valorizzazione;
 - e. SOCI GIOVANI: sono i minori degli anni 18. Non sono tenuti al versamento della quota associativa. Al compimento della maggiore età possono divenire Soci ordinari, con i diritti e gli obblighi di tale categoria di Soci.
4. I soci fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento della quota di iscrizione ed al tesseramento annuale in misura di quanto stabilito per ogni esercizio dal Consiglio Direttivo e godono dell'elettorato attivo e passivo secondo le norme previste dal presente Statuto.

Art. 7 – AMMISSIONE A SOCIU

1. L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice ed è subordinata al versamento della quota di iscrizione e di quella associativa prevista per l'anno sociale in corso. L'ammissione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di




rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

2. L'adesione ha durata annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre e la sua validità è subordinata al versamento delle quote sociali.
3. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – QUOTA ASSOCIATIVA

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale e non è frazionabile e deve essere versata entro e non oltre il 31 luglio di ciascun anno.
2. Le quote sociali, così come i contributi volontari dei soci, non danno diritto in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, di morte dell'associato, di estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione, alla ripetizione di quanto versato. Le quote sociali e i contributi volontari dei soci sono intransmissibili e non sono rivalutabili.
3. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto a eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; esaminare i libri sociali; essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento; partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto a frequentare i locali sociali, purché abbiano un comportamento moralmente e civilmente corretto e abbia cura dell'arredo e di quanto in essi custodito; partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione e alle altre attività nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee; prendere visione dei bilanci e di tutte le delibere e della documentazione relativa alla gestione dell'Associazione; denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
2. I soci possono candidarsi ed essere eletti alla carica di Capitano e agli altri organi direttivi se nell'anno del rinnovo delle candidature non abbiano riportato condanne per delitti con sentenza passata in giudicato, ovvero siano stati dichiarati falliti o abbiano subito elevazione di protesto, nonché abbiano una condotta di vita palesemente non in contrasto con gli ideali dell'Associazione.



3. Sono incompatibili con l'elezione a membri degli organi direttivi:
 - a. I mandati parlamentari, nei consigli comunali, provinciali e regionali; gli incarichi di governo e di sindaco, di presidente o membro di giunta comunale, provinciale e regionale; gli incarichi negli organi decisionali di partiti politici e organizzazione, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche e delle organizzazioni sindacali e di categoria, nonché negli organi decisionali di sodalizi religiosi.
 - b. Il rivestire il Socio incarichi direttivi in altre associazioni di Borghi e Sestieri nella città di Sulmona, nonché nell'Associazione culturale Giostra Cavalleresca o in qualsiasi altro ente deputato all'organizzazione della Giostra Cavalleresca.
4. L'appartenenza dei Soci dell'Associazione ha carattere libero ma impegna gli aderenti al rispetto del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni e delle risoluzioni adottate dagli organi rappresentati, secondo le competenze statutarie.
5. I Soci sono tenuti al versamento delle quote sociali, a mantenere in ogni attività promossa dall'Associazione un contegno corretto e rispettoso nei confronti degli altri Soci e di eventuali terzi, a contribuire secondo le proprie disponibilità e capacità alla vita dell'Associazione, ad impegnarsi per il perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

1. La qualifica di Socio non è temporanea e si perde in caso di:
 - a. Decesso: se l'evento si verifica prima della conclusione dell'esercizio sociale, i superstiti del Socio deceduto e tutti coloro a vario titolo aventi causa non acquisiscono alcun diritto nell'ambito associativo, non possono avanzare alcuna richiesta di restituzione della quota associativa versata, in quanto la stessa non è né trasferibile né rivalutabile.
 - b. Dimissioni: da comunicare per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio Direttivo, con preavviso di 2 mesi. Il Socio ha la possibilità di annullare le dimissioni prima della scadenza dei 2 mesi dal ricevimento della raccomandata. Nulla è dovuto al Socio dimissionario a titolo di rimborso delle quote versate.
 - c. Morosità: il Socio decade automaticamente qualora non abbia adempiuto all'obbligo del pagamento della quota sociale entro la data stabilita nell'art. 8 comma 1 del presente Statuto. Non è consentita la facoltà di replica per l'ipotesi di decadenza per

R. G. L. Martino Minicelli

morosità, in quanto l'esclusione si determina automaticamente con il decorre del termine previsto per il pagamento. Il Socio incorso nella decadenza per morosità non ha il diritto alla restituzione delle quote associative versate. Egli, tuttavia, può presentare di nuovo la domanda di ammissione;

- d. Espulsione: da considerare un provvedimento eccezionale e presuppone gravi inosservanze delle norme statuarie e regolamentari e la tenuta di comportamenti gravemente lesivi della onorabilità di altri Soci e dell'immagine dell'Associazione. L'esclusione è comminata dall'Assemblea ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. L'esclusione deve essere comunicata per iscritto, con raccomandata A/R, al Socio, che potrà proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I soci esclusi possono ripresentare domanda di ammissione non prima di due anni e nulla è loro dovuto per le quote versate a qualsiasi titolo.

Art. 11 – VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 12 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. L'Assemblea o Assise del Giglio;
 - b. Il Consiglio Direttivo o Gran Consiglio del Rosone;
 - c. Il Presidente o Capitano;
 - d. Il Consiglio dei Probiviri;
 - e. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione.

By the way Martina Marinelli

2. Tutti gli eletti agli organi dell'Associazione non ricevono alcuna remunerazione e possono essere rieletti al termine del mandato.

Art. 13 – L'ASSEMBLEA O ASSISE DEL GIGLIO

1. L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, i Soci fondatori, i Soci ordinari e sostenitori purché in regola con gli obblighi previsti dal presente Statuto, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento delle quote associative.
2. I componenti del Consiglio Direttivo, nelle assemblee indette per l'approvazione del rendimento consuntivo annuale, del preventivo di gestione e per deliberare su argomenti afferenti proprie responsabilità, non hanno diritto di voto.
3. L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria, è convocata:
 - a. Dal Capitano, o in sua assenza, dal Vice Capitano Vicario o dall'altro Vice Capitano, in caso di indisponibilità di quest'ultimo;
 - b. A seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo;
 - c. Su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 14 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con preavviso di almeno otto giorni da affiggere nella bacheca, o luogo equivalente della sede sociale. In alternativa, la convocazione può avvenire anche per posta raccomandata o per posta elettronica. In caso di urgenza, detto preavviso può essere ridotto a tre giorni. Nella comunicazione deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo dell'assemblea in prima ed in seconda convocazione, nonché gli argomenti all'oggetto dell'ordine del giorno. L'Assemblea può essere convocata sia nei locali dell'Associazione sia fuori dalla sede sociale.

Art. 15 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, essa è validamente costituita, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
2. A ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento della delega, fatta salve le disposizioni di cui al successivo comma 3, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro

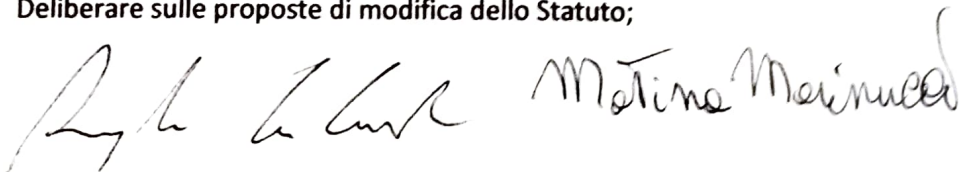
2. A ciascun Socio spetta un solo voto. È ammesso l'intervento della delega, fatta salve le disposizioni di cui al successivo comma 3, da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro Socio con diritto di voto il quale dovrà consegnare la delega all'inizio dei lavori dell'assemblea. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore ad uno.
3. Agli Associati che siano enti del terzo settore sono attribuiti 1 voti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 del Dlgs. 117/2017 s.m.i..
4. Non sono ammesse deleghe, e pertanto vige il principio del voto singolo per ogni associato quando all'O.D.G. siano previsti i seguenti oggetti:
 - a. Deliberazione riguardo a responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo;
5. L'Assemblea è presieduta dal Capitano, in sua assenza, dal Vice Capitano Vicario o da una persona eletta dall'Assemblea.
6. Il Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, un altro socio eletto dall'Assemblea.
7. L'Assemblea delibera in sede ordinaria, in prima e seconda convocazione, a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi in cui il presente Statuto o la legge impongano maggioranze qualificate o diverse. In caso di parità dei voti espressi, l'Assemblea dovrà essere chiamata immediatamente a votare una seconda volta.
8. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
9. Per la modifica del presente Statuto, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza in prima convocazione dei $\frac{2}{3}$ dei soci aventi diritto di voto, ed in seconda di metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Le relative deliberazioni sono approvate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti.
10. Le deliberazioni prese in conformità con il presente Statuto obbligano al rispetto tutti i Soci, anche del Presidente dell'Assemblea.
11. L'Assemblea esprime il proprio voto per alzata di mano, appello nominale o a scrutinio segreto, secondo le decisioni del Presidente dell'Assemblea.
12. Sono sempre a scrutinio segreto le elezioni delle cariche sociali e le deliberazioni relative all'espulsione di soci. In caso di scrutinio segreto, il Presidente nominerà due scrutatori.

Luigi A. C. 2 *Martina Mainardi*

Art. 16 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

1. In sede ordinaria:
 - a. Approvare il bilancio
 - b. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali
 - c. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - d. Deliberare su eventuali espulsioni dei Soci;
 - e. Discutere e deliberare sui regolamenti;
 - f. Discutere e deliberare sulle attività da programmare per l'Associazione;
 - g. Discutere e deliberare su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo;
 - h. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea per l'elezione degli organi associativi deve essere convocata in ogni caso dal Capitano, anche se dimissionario, o in sua assenza dal Vice Capitano Vicario, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza del mandato e dalle dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
3. Per l'elezione del Capitano, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi associativi le votazioni avvengono a *scrutinio segreto* e risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, a parità di voti prevarrà il candidato che risulta essere iscritto continuativamente all'Associazione da più tempo. L'Assemblea procederà prima all'elezione del Capitano con apposita votazione a scrutinio segreto e solo successivamente procederà all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo con separato scrutinio e, da ultimo, all'elezione degli altri organi direttivi. In ogni caso, nel Regolamento per l'Esecuzione dello Statuto possono essere indicate le norme che debbono osservarsi per l'indicazione delle candidature e per la preparazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali degli organi dell'Associazione, nel rispetto del principio di democrazia e uguaglianza.
4. In sede straordinaria:
 - a. Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
 - b. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;



- c. Discutere e deliberare su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo che abbia carattere straordinario.
- d. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 17 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO O GRAN CONSIGLIO DEL ROSONE

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Capitano e da sei o otto membri eletti dall'Assemblea, così come deliberato dall'Assemblea convocata in sede elettiva. In particolare è composto:
 - a. Da un CAPITANO con compiti di PRESIDENTE;
 - b. Da due PRIMI CONSIGLIERI con compiti il primo di VICE CAPITANO VICARIO e il secondo di VICE CAPITANO;
 - c. Da un CAMERLENGO con compiti di TESORIERE;
 - d. Da un CONSERVATORE con compiti di SEGRETARIO;
 - e. Da un MAESTRO DI CORTEO;
 - f. Da un MAESTRO DI GIOSTRA;

E nel caso siano eletti, oltre al Capitano, otto membri:

 - g. Da un MAGISTRATO DEL POPOLO con compito di curare i rapporti con il Borgo;
 - h. Da un CERIMONIERE che cura la preparazione delle manifestazioni proprie del Borgo.
2. Il Consiglio Direttivo ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali nei confronti degli associati e dei terzi.
3. Il Consiglio Direttivo con atto proprio provvederà a nominare, in occasione della prima riunione, il Vice Capitano Vicario ed un altro Vice Capitano, un Segretario ed un Tesoriere dell'Associazione. Può nominare, di volta in volta, delegati con particolari mansioni o incarichi.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni del Capitano, subentra nell'espletamento delle funzioni dello stesso il Vice Capitano Vicario che resterà in carica fino al termine del mandato. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, lo stesso resta in carica per l'espletamento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione fino all'assemblea elettiva che dovrà essere convocata nei termini di cui l'art. 16 del presente Statuto. Negli altri casi di dimissioni di Consiglieri che non comportino la decadenza dell'organo direttivo entreranno a far parte del Consiglio Direttivo i primi dei non eletti siccome risultati nell'ultima assemblea elettiva.

Agli C. C. R. Martine Mainella

5. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. E' convocato dal Capitano, in sua assenza dal Vice Capitano Vicario o quando ne facciano richiesta almeno quattro consiglieri, con avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della data della riunione. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
6. Il Consiglio Direttivo può essere sfiduciato dall'Assemblea a seguito di mozione sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci regolarmente iscritti e non sospesi e votata in sede di assemblea straordinaria dalla metà più uno dei Soci regolarmente iscritti e non sospesi presenti.

Art. 18 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a. Deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea;
 - b. Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 31 marzo di ogni anno;
 - c. Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
 - d. Deliberare circa le domande di ammissione a Socio. Nei quattro mesi precedenti la scadenza ordinaria del suo mandato il Consiglio Direttivo non può deliberare circa l'ammissione di nuovi soci. È prerogativa del Consiglio Direttivo riconoscere la qualifica di Socio Onorario;
 - e. Revisionare annualmente il Libro dei Soci;
 - f. Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private;
 - g. Deliberare sull'istituzione di Commissioni di studio e consultive composte dai Soci e non;
 - h. Deliberare sui Regolamenti interni da sottoporre a ratifica dell'Assemblea;
 - i. Istituire e delegare ad uno o più Soci determinati incarichi con l'obbligo di rendiconto.

Art. 19 – IL PRESIDENTE O CAPITANO

1. Il Capitano è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esercita le funzioni di Presidente dell'Associazione e, pertanto, la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.



Two handwritten signatures are visible at the bottom of the page. The signature on the left is written in dark ink and appears to be 'Ruggero'. The signature on the right is written in a lighter, more cursive script and appears to be 'Martina Mariucci'.

2. Il caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Capitano Vicario.
3. Al Capitano spetta la firma degli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Nei casi di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
4. Il capitano altresì, cura i rapporti con l'Associazione *Giostra Cavalleresca* e partecipa alle riunioni del *Consiglio dei Capitani*, direttamente o tramite un suo delegato in caso di impedimento; coordina tutte le attività che comportano la partecipazione dell'Associazione alla rievocazione storica della *Giostra Cavalleresca di Sulmona*, alla *Giostra d'Europa*, alla *Cordesca* e alle altre manifestazioni eventualmente programmate.
5. Ulteriori funzioni del Capitano ed i poteri ad esso connessi saranno disciplinati nel Regolamento per l'esecuzione dello Statuto.

Art. 20 – IL SEGRETARIO O CONSERVATORE

1. Il Conservatore è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Ha la responsabilità dei servizi generali e di segreteria, ne risponde al Capitano e al Consiglio Direttivo.
2. Partecipa al Consiglio Direttivo, all'Assemblea, alle riunioni delle Commissioni nominate dal Consiglio Direttivo, assicurandone le verbalizzazioni.
3. Il particolare il Conservatore:
 - a. Organizza l'ufficio di segreteria;
 - b. Cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee a cui funge da segretario, apponendo la propria firma in calce allo stesso, unitamente al Capitano;
 - c. Tiene aggiornati e custodisce la raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, il libro dei Soci;
 - d. Cura la corrispondenza e l'archivio;
 - e. Provvede agli avvisi di convocazione dei Consigli e delle Assemblee dei Soci;
 - f. Coordina la gestione delle attività sociali.

Art. 21 – IL TESORIERE O CAMERLENGO

1. Il Camerlengo è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;

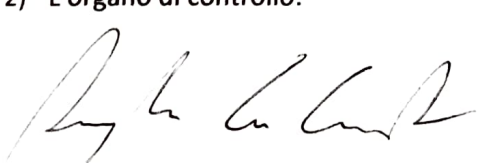
2. Il Camerlengo cura la gestione amministrativa e contabile del Borgo, avvalendosi anche di eventuali consulenti esterni. In particolare:
- a. Provvede agli incassi ed ai pagamenti;
 - b. Relaziona il Consiglio Direttivo sulla situazione finanziaria dell'Associazione;
 - c. Fornisce parere sulle deliberazioni di spesa;
 - d. Sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione;
 - e. Cura l'aggiornamento del registro inventari;
 - f. Aggiorna e conserva i documenti contabili e fiscali;
 - g. Predisporre gli atti contabili previsti dalle norme;
 - h. Elabora il rendiconto consuntivo annuale e il bilancio preventivo per l'anno successivo, che sottopone all'esame del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – IL CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

1. Il *Consiglio dei Probiviri* è formato da tre membri ed eletto dall'Assemblea. Esso nomina al suo interno un Presidente e un Segretario; dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
2. Il Consiglio dei Probiviri presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue attività ed il rispetto del presente Statuto, nonché decide sulle controversie inerenti all'interpretazione dello stesso.
3. È suo compito, inoltre, pronunciarsi su eventuali controversie che insorgessero tra l'associazione ed i Soci o tra Soci.
4. Il Consiglio dei Probiviri emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi come inappellabili.
5. Esso può sottoporre al Consiglio Direttivo proposte per il miglior andamento della gestione e riferisce annualmente all'Assemblea circa la regolarità della gestione stessa.

ART. 23 – L'ORGANO DI CONTROLLO

- 1) L'organo di controllo, collegiale o monocratico, è nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017. La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.
- 2) L'organo di controllo:

 Martine Marinucci

ART. 24 – L'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 25 – FINANZE E PATRIMONIO

- a. Dalla quota di iscrizione determinata dal Consiglio Direttivo per la specialità di Socio;
- b. Dai contributi annui ordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- c. Dalle quote dei Soci Benemeriti;
- d. Da eventuali contributi straordinari determinati dall'Assemblea;
- e. Dai versamenti volontari dei privati;
- f. Dai contributi della Pubblica Amministrazione, Enti locali, Istituti di Credito ed Enti in genere;
- g. Da sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di Soci;
- h. Da rendite patrimoniali;
- i. Da eventuali entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati o da iniziative promozionali di raccolte fondi finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;

sottoscrizioni a premi;

- j. Da entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art. 6 del D. Lgs. 114/2017);
 - k. Da altre entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. 117/02017 compatibili con le finalità associative
2. Le quote o i contributi associativi non sono né trasmissibili né rivalutabili.
 3. L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 4. Il patrimonio dell'Associazione Culturale Borgo Santa Maria della Tomba è costituito da:
 - a. Costumi, armature, armi e accessori per il corteo storico della Giostra Cavalleresca di Sulmona, della Cordesca e per altre manifestazioni;
 - b. Arredi della sede sociale;
 - c. Attrezzature utili per lo svolgimento delle varie attività del Borgo;
 - d. Costumi, chitarre, tamburi e accessori del gruppo musicisti e sbandieratori del Borgo;
 - e. Disponibilità liquide detenute in cassa e su conto corrente bancario;
 - f. Beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - g. Eredità, legati e donazioni di Enti pubblici e/o privati e di persone fisiche;
 - h. Entrate ordinarie e straordinarie.
 5. Il patrimonio mobiliare e immobiliare del Borgo è indivisibile ed inalienabile, salvo i beni fungibili. Eventuali alienazioni potranno avvenire, per decisione del Consiglio Direttivo, limitatamente a quella parte di patrimonio fuori uso o non più utilizzata. L'eventuale realizzo dovrà essere impiegato per il reintegro di detto patrimonio.
 6. I beni mobili di proprietà dell'Associazione sono inventariati e conservati da un Socio nominato per questa specifica funzione dal Consiglio Direttivo con obbligo di rendiconto.
 7. Ogni utilizzo di detti beni deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo che può stabilire le modalità ed i limiti.

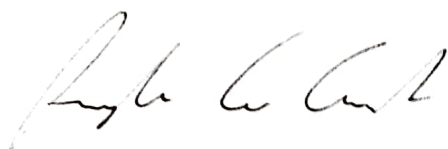
Art. 26 – RENDICONTO

[Signature] *Martino Maimucci*

1. L'esercizio sociale inizia il 1° di gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Al termine di ogni esercizio viene predisposto, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal Tesoriere il rendiconto consuntivo annuale e il preventivo del successivo esercizio da sottoporre prima all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, entro il 15 febbraio di ogni anno.
2. Il rendiconto annuale e il preventivo di gestione dell'anno successivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, al fine di consentirne la consultazione da parte dei Soci.
3. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i., l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 27 – LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;




- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, sita in corso Ovidio 96

Art. 28 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

- 1- In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori, con le modalità indicate nell'art. 14 del presente Statuto.

Art. 29 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. ~~30~~ – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia al Regolamento di Esecuzione dello stesso, a specifici atti eventualmente deliberati dall'Assemblea e alle norme di legge vigenti in materia di "Associazioni".
2. Nel caso in cui in fase di applicazione, si dovessero ravvisare nell'Atto Costitutivo e nel presente Statuto norme contraddittorie o di difficoltà applicativa, è demandato all'Assemblea il compito di deliberare in merito all'autentica interpretazione e ai conseguenti aspetti attuativi.
3. Il presente Statuto, le cui norme hanno effetto dal giorno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria, obbliga tutti gli associati al rispetto di ogni norma, clausola e previsione in esso contenuta. Ogni precedente Statuto o Regolamento si intende abrogato.

 Antonio Mancini

4. Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione Borgo Santa Maria della Tomba riunita in seduta a Sulmona il giorno 16/09/2022.
5. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



Agenzia Entrate
UFFICIO TERRITORIALE di SULMONA

Registrato in data 22/09/2022
 Totale € ESTATE N. 413 Serie 3
 Esatti € ESTATE

Luigi A. Amato *Matteo Minicucci*